

Pubblicato il 02/08/2019

N.05290 2019 REG.PROV.CAU.  
N. 05495/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5495 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giada Maria Sferra, Paolo Carmine Rosa, Andrea Letizia, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Bacci, Erika Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell'avv. Mario Bacci in Roma, via Luigi Capuana, 207;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Simone Greco non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

con il ricorso introduttivo:

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019,

pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40;

- del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al predetto decreto;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti ivi compresa:

A) la Tabella B decreto del Capo della Polizia n. 333-B12D.3.19-5429 nella parte in cui la ricorrente Sferra Giada Maria risulta esclusa dallo scorrimento della graduatoria;

B) la Tabella C decreto del Capo della Polizia n. 333-B12D.3.19-5429 nella parte in cui il ricorrente Rosa Carmine Paolo risulta escluso dallo scorrimento della graduatoria;

per l'accertamento

dello status di “idoneo” in capo ai ricorrenti in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso pubblico per il reclutamento di complessivi 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui al predetto decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017;

per la condanna ex art. 30 c.p.a

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva in esame

nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge;

E con i motivi aggiunti:

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40 (provvedimento già impugnato con ricorso principale);

- del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al predetto decreto (provvedimento già impugnato con ricorso principale);

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019 n. 333-B/12D.3.19/5429, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale per una QUOTA DI ASPIRANTI CHE HANNO RIPORTATO UN VOTO COMPRESO TRA 8,750 - 8,250 DECIMI, nella graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, purchè detti aspiranti siano muniti dei requisiti dell'età e del titolo di studio prescritti dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modificazioni;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed

esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti ivi compresa:

A) gli allegato nr. 1, 2 e 3 al decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019 n. 333-B/12D.3.19/5429 nella parte in cui il ricorrente risulta escluso dallo scorrimento della graduatoria;

e per l'accertamento

dello status di "idoneo" in capo ai ricorrenti in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso pubblico per il reclutamento di complessivi 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui al predetto decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017

nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti i motivi aggiunti proposti dal Sig.Andrea Letizia in data 20 giugno 2019;

VISTO il decreto n.04442/2019 con cui l'istanza di misura cautelare d'urgenza è stata accolta;

**RITENUTO** che la questione sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato

approfondimento nella più consona sede del merito;

RITENUTA la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di disporre l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, in ragione del fatto che con nota prot. n. 555/RS/ 5519 del 7 giugno 2019 il Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali del MINISTERO dell'INTERNO - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dato atto della convocazione di circa 3000 ulteriori soggetti interessati alla procedura concorsuale, ha comunicato il prolungamento del calendario delle prove già avviate fino alla data del 10 agosto 2019;

RITENUTA, altresì, l'opportunità che il ricorso per motivi aggiunti proposto dal Sig. Andrea Letizia sia esteso anche ai soggetti di cui agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati al decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019, che, peraltro, non riportano i nominativi dei soggetti nei cui confronti è stato dato avvio del procedimento di individuazione degli interessati all'avvio al corso di formazione degli allievi agenti di P. S. ai fini dell'assunzione ex art. 11, co. 2-bis, d. l. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, ma solo il numero di "Id. Domanda";

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso per motivi aggiunti e degli estremi della presente ordinanza e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quarantacinque decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, conferma l'ammissione con riserva del ricorrente Andrea Letizia alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982;

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso per motivi aggiunti nei modi e tempi di cui in parte motiva.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 26 maggio 2020.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Ines Simona Immacolata Pisano**

**IL PRESIDENTE**

**Salvatore Mezzacapo**

**IL SEGRETARIO**